

# **L'inchiesta amministrativa sull'attentato dinamitardo contro il consigliere di Stato Stucki**

## **L'inchiesta amministrativa**

In seno alla Confederazione, l'inchiesta amministrativa è uno strumento di vigilanza gerarchica grazie al quale è possibile indagare su fatti il cui accertamento è indispensabile in virtù di interessi pubblici rilevanti. Essa non è diretta contro singole persone e non si sostituisce ad alcun altro procedimento disciplinato dalla legge (ad es. un procedimento penale o amministrativo).

## **Motore dell'inchiesta amministrativa**

Il Divine Light Zentrum di Winterthur è una comunità costituita da discepoli del santone indiano Swami Omkarananda, recentemente scomparso. Essa è proprietaria di numerosi immobili siti in un unico quartiere. Negli anni '70, il DLZ venne coinvolto in numerose controversie giuridiche con vicini e autorità comunali e cantonali. Le controversie si inasprirono e, nel 1975, alcuni membri del DLZ, Martine Hochedez e Josef Meichtry, si recarono a Bruxelles, dove si procurarono ordigni esplosivi e armi da fuoco. Una bomba esplose nella notte tra il 7 e l'8 ottobre a Seuzach, dinanzi al domicilio dell'allora consigliere di Stato zurighese Jakob Stucki. Altre bombe ivi collocate non esplosero e lo stesso fecero altri ordigni posti dinanzi all'abitazione di un avvocato.

Josef Meichtry e altri giovani correi furono rapidamente fermati e alcuni mesi dopo fu arrestato anche Swami Omkarananda, poiché sospettato di istigazione a vari reati. Martine Hochedez fu oggetto di controlli nel corso di una perquisizione domiciliare, ma non si procedette al suo arresto. Poco dopo essa si diede alla macchia e sino ad oggi non si sono più avute sue notizie. Il 22 maggio 1979, Swami Omkarananda e i suoi discepoli vennero condannati a pene detentive, alcune delle quali di lunga durata. La competenza federale era data a causa della commissione di un reato con esplosivi.

La vigilia dell'attentato, la polizia zurighese era stata informata da un servizio speciale belga circa l'acquisto degli ordigni a Bruxelles. Tali servizi pretesero una promessa di riservatezza, ragione per cui le loro attività non furono in seguito menzionate negli atti istruttori e dinanzi alla Corte penale federale.

Poiché alcuni membri del DLZ sostennero, già poco dopo l'attentato, che quest'ultimo fosse stato provocato o addirittura compiuto dalla polizia, Paul Bösch, redattore al Tagesanzeiger, si occupò nuovamente del caso. Egli formulò diverse ipotesi chiedendone la conferma o la smentita al Ministero pubblico della Confederazione e al Governo zurighese. A partire dal 1998, egli ha pubblicato articoli sulle indagini di polizia consecutive all'attentato dinamitardo contro il domicilio dell'allora consigliere di Stato Jakob Stucki. Sulla scorta di documenti consegnatigli da una persona ignota alle autorità, egli suppone che siano state commesse irregolarità, ipotizzando in particolare che siano stati soppressi o alterati documenti e che Martine Hochedez, in

qualità di agente infiltrata della polizia, abbia istigato i membri del DLZ a commettere reati.

La controversia suscitata da tali gravi sospetti indusse il Consiglio federale a esaminare approfonditamente le questioni sollevate. Egli autorizzò il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a prendere visione, nell'Archivio federale, anche dei documenti in materia di sicurezza dello Stato anteriori al 1990 e il cui accesso era negato anche all'Amministrazione, incaricandolo inoltre di svolgere se necessario un'inchiesta amministrativa. La Confederazione agì anche su domanda dei membri competenti del Governo zurighese. La polizia cantonale del Canton Zurigo svolse le indagini su mandato del Ministero pubblico della Confederazione, in quanto i reati con esplosivi rientrano nella giurisdizione federale. Il 30 marzo 1999, il DFGP incaricò dell'inchiesta amministrativa l'ex presidente del Tribunale federale Jean-François Egli, che a tal fine si avvale dell'aiuto di Theo Bopp, cancelliere al Tribunale federale. Il 14 settembre 2000, Egli ha presentato un relativo rapporto al DFGP.

### **Svolgimento dell'inchiesta**

Onde far luce sui fatti, il responsabile dell'inchiesta ha consultato la documentazione relativa al procedimento penale presso l'Archivio federale, il Ministero pubblico della Confederazione, il Tribunale federale, la polizia cantonale di Zurigo, la procura distrettuale di Winterthur e l'archivio di Stato del Canton Zurigo. Egli ha interrogato una quarantina di persone e ha proceduto a vari sopralluoghi. Poiché nel frattempo alcune persone sono decedute o non possono più sostenere un interrogatorio e alcuni fascicoli non sono più rintracciabili, Egli ha potuto trattare alcuni aspetti soltanto in modo sommario.

Tra le principali fonti informative figurano tre agenti belgi coinvolti a suo tempo nell'acquisto delle bombe, i quali sono stati interrogati a Bruxelles. Ciò ha tuttavia ritardato la conclusione dell'inchiesta, in quanto è stato necessario chiedere al Ministero di giustizia belga che acconsentisse all'interrogatorio.

### **L'operazione dei poliziotti belgi**

Il responsabile dell'inchiesta ha ricostruito le circostanze dell'acquisto delle bombe a Bruxelles da parte dei due membri del DLZ. Il fornitore degli ordigni esplosivi era anche un informatore di un servizio speciale belga, i cui membri osservarono la consegna per informarne in seguito la polizia di Zurigo. Grazie al loro aiuto fu possibile individuare l'autoveicolo utilizzato per il trasporto e il suo detentore, Josef Meichtry; ma, a causa dell'imprecisione delle informazioni e di problemi di comunicazione, non fu possibile sventare l'attentato al consigliere di Stato Stucki e il tentativo di attentato contro un avvocato di Winterthur. A seguito di un colloquio tra un superiore dei due funzionari belgi e la polizia zurighese, il servizio belga redasse un'informativa anonima concernente l'acquisto di armi a Bruxelles.

### **Perché l'attentato non fu sventato?**

La vigilia dell'attentato, la polizia cantonale zurighese disponeva delle informazioni fornite dai funzionari belgi ed era quindi al corrente della pianificazione di un attentato. Per quale ragione non fu possibile sventarlo?

Il responsabile dell'inchiesta osserva che tale esito è riconducibile a un'errata valutazione della situazione, imputabile alle dichiarazioni dei funzionari belgi, secondo i quali non vi sarebbe stato alcun pericolo per la notte successiva, in quanto il fornitore

sarebbe giunto a Zurigo per innescare le bombe soltanto il giorno seguente. Egli ritiene inoltre che, con ogni probabilità, anche un immediato intervento da parte della polizia non avrebbe comunque potuto impedire l'attentato.

### **Cause dell'assenza dell'operazione negli atti processuali**

Il responsabile dell'inchiesta riconduce il fatto che l'operazione degli agenti belgi non figuri negli atti del procedimento penale soprattutto alla promessa di riservatezza fatta a questi ultimi a Zurigo. Egli ritiene perfettamente sostenibile, al momento di prendere la decisione e alla luce degli interessi in causa, la scelta di mantenere il segreto sull'operazione. La promessa di riservatezza era indispensabile se la polizia cantonale si proponeva di venire rapidamente a conoscenza di dati più dettagliati circa gli avvenimenti di Bruxelles. Gli agenti belgi vincolarono la rivelazione di altri particolari a tale promessa, e la polizia cantonale necessitava senza dubbio di dati più precisi, in quanto si trattava di impedire l'esplosione di un ordigno che metteva in pericolo la vita e l'integrità fisica di terzi. La promessa di riservatezza fu inoltre a suo tempo necessaria poiché gli agenti belgi dovevano garantire l'anonimato del loro informatore per non esporre quest'ultimo a gravi pericoli. Il responsabile dell'inchiesta ritiene tuttavia che la promessa avrebbe dovuto mirare unicamente alla protezione delle fonti. Inoltre, nel corso del procedimento, gli imputati avrebbero dovuto essere informati di elementi che potevano eventualmente invocare a loro discarico.

### **Mancato arresto di uno dei principali sospettati**

La cittadina francese Martine Hochedez acquistò le bombe a Bruxelles con Josef Meichtry. Essa fu oggetto di controlli il giorno successivo all'attentato, in occasione della perquisizione di un'abitazione del DLZ, ma non venne arrestata benché in un'altra abitazione fosse stato rinvenuto materiale comprovante il suo viaggio a Bruxelles. Nel 1998, i media hanno dedotto da tale circostanza che essa fosse un'agente infiltrata o una spia della polizia.

Il responsabile dell'inchiesta non ha raccolto alcun indizio a sostegno di tale ipotesi e la ritiene altamente improbabile. Secondo Egli si tratta di un evidente blackout investigativo riconducibile all'ampiezza dell'operazione (400 poliziotti perquisirono 25 immobili). Gli agenti belgi avevano inoltre identificato un'altra donna quale correa e il materiale a carico venne correttamente valutato soltanto alcuni giorni più tardi. Il responsabile dell'inchiesta ha inoltre potuto accertare che furono adottati diversi prov-vedimenti volti alla cattura di Martine Hochedez, provvedimenti che vennero attuati già a breve distanza dalla sua entrata nella clandestinità e proseguirono nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi.

### **Assenza di informazioni circa un radiofaro negli atti del procedimento**

Già alla vigilia dell'attentato, gli agenti belgi informarono la polizia cantonale zurighe- se della presenza di un radiofaro in una delle bombe. Tale fatto fu rilevato in un primo rapporto della polizia scientifica, ma in seguito non venne inserito nel rapporto definitivo. Il responsabile dell'inchiesta rileva che tale omissione è connessa con la promessa di riservatezza e si proponeva di impedire che si sollevassero interrogativi sulle ragioni del mancato intervento da parte della polizia.

### **Completezza degli atti**

Nel 1996, nel corso della consultazione del fascicolo da parte dell'incaricato speciale per i documenti di sicurezza dello Stato, si constatò l'assenza di documenti concernenti i primi giorni delle indagini, benché le schede relative accennassero alla loro presenza. Il responsabile dell'inchiesta rileva che nulla indica un occultamento volontario di documenti e che i documenti in questione figurano nella loro integralità nel fascicolo della polizia cantonale. Egli ha inoltre potuto far capo a documenti informativi che un funzionario di polizia redasse a mano quali promemoria senza integrarli tuttavia agli atti del procedimento.

### **Conseguenze della carente informazione degli imputati**

Il responsabile dell'inchiesta ritiene che l'esito più deprecabile dell'inchiesta amministrativa consista nella mancata comunicazione agli imputati, in sede di procedimento penale, di fatti importanti e utili alla loro difesa. Tali fatti, i quali non sono confluiti negli atti del procedimento, non sono stati appresi neppure dalla Corte penale federale, falsando in tal modo la fattispecie alla base del giudizio. Taluni fatti sono inoltre venuti alla luce soltanto nel corso dell'inchiesta amministrativa. Alcune circostanze non attestate dagli atti erano tuttavia note sin dall'inizio agli organi di polizia competenti. Il responsabile dell'inchiesta ritiene pertanto che, quantomeno in tale misura, gli imputati avrebbero dovuto disporre della possibilità di avvalersene in sede di procedimento penale (per fatti comunque suscettibili di attenuare la gravità della loro posizione).

Il responsabile dell'inchiesta osserva esplicitamente che le sue considerazioni sulle restrizioni ai diritti di parte si basano sulla giurisprudenza attuale del Tribunale federale, elaborata perlopiù dopo il 1975. Egli rileva infine che la polizia e i responsabili delle indagini hanno commesso taluni errori, ma che questi ultimi, alla luce delle circostanze, non vanno ritenuti di estrema gravità.

Berna, 27 ottobre 2000